GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — VENERDI' 9 LUGLIO — NUM. 158

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7 — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2574** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 4,500,000 per acquisto e trasporto di materiali per batterie da campagna di grosso calibro.

Art. 2. La predetta somma di lire 4,500,000 verrà ripartita come segue nei bilanci della Guerra, ed in continuazione degli assegni fatti colla legge n. 1881 del 19 aprile 1874:

Anno 1875	L.	100,000
» 1876	»	2,900,000
» 1877	»	1,000,000
» 1878	»	500,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al R. Castello di Sant'Anna, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

RICOTTI.

Il N. **2575** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di 16,000,000 di lire per la fabbricazione di armi da fuoco portatili, delle relative cartucce e buffetterie.

Art. 2. La predetta somma di lire 16,000,000 verrà ripartita come segue sui bilanci della Guerra, in continuazione dell'assegno fatto per armi da fuoco portatili colla legge 26 aprile 1872, n. 801:

Anno 1875	L.	1,000,000
» 1876	»	5,000,000
» 1877	»	5,000,000
» 1878	»	5,000,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al R. Castello di Sant'Anna, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

RICOTTI.

Il Num. **2576** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di 6,000,000 di lire per compiere gli approvigionamenti di mobilitazione per l'esercito.

Art. 2. La detta somma di 6,000,000 di lire sarà ripartita come segue sui bilanci della Guerra, ed in continuazione dell'assegno fatto allo stesso scopo colla legge 26 aprile 1872, n. 801:

Anno 1875	L.	500,000
» 1876	»	2,000,000
» 1877	»	2,000,000
» 1878	»	1,500,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al R. Castello di Sant'Anna, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

RICOTTI.

Il Num. 2577 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 21,900,000 delle quali:

a) per fortificazioni . . . . L. 13,000,000
b) per magazzini ed altre costruzioni militari . . . . » 6,400,000
c) per l'armamento delle fortificazioni » 2,500,000

L. 21,900,000

Art. 2. La detta somma di lire 21,900,000 sarà inscritta nei bilanci del Ministero della Guerra dal 1875 al 1878, col riparto per anni e per capitoli determinato nel quadro seguente:

CAPITOLI DELLA SPESA	ANNI 1875	1876	1877	1878	Assegnamento complessivo
a) Per fortificazioni . . . . . L.	1,000,000	2,400,000	4,300,000	5,300,000	13,000,000
b) Per magazzini ed altre costruzioni militari . . . . »	900,000	1,000,000	2,000,000	2,500,000	6,400,000
c) Per armamento delle fortificazioni . . . . . »	»	500,000	1,000,000	1,000,000	2,500,000
Totali per bilancio annuale . . . . . L.	1,900,000	3,900,000	7,300,000	8,800,000	21,900,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al R. Castello di Sant'Anna, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.
Ricotti.

Il Num. 2578 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il ripartimento per annate determinato dall'articolo 2° della legge 14 giugno 1874, n. 1999, serie 2ª, della spesa straordinaria autorizzata colla legge 12 luglio 1872, n. 929, per una diga attraverso il golfo della Spezia, e per opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso, è modificato come segue:

Anno 1875 . . . . L. 500,000
» 1876 . . . . » 1,500,000
» 1877 . . . . » 1,500,000
» 1878 . . . . » 1,500,000
Anni successivi . . . . » 13,100,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al R. Castello di Sant'Anna, addì 29 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.
Ricotti.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali, e consorziali, adottato dall'Amministrazione provinciale di Potenza;

Vedute le deliberazioni emesse in proposito dal Consiglio provinciale di Potenza in data 18, 20, 22 ottobre 1867, 1° ottobre 1869, 29 agosto 1873 e 10 settembre 1874, e dalla Deputazione provinciale in via d'urgenza nelle sedute 15 aprile e 7 maggio 1875;

Veduti i pareri 31 ottobre 1868, 20 novembre 1869 e 31 gennaio 1874 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento vidimato d'Ordine Nostro dal predetto Ministro, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Potenza.

Lo stesso Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 17 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE.

S. Spaventa.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali e consorziali della provincia di Basilicata.*

Disposizioni generali.

Art. 1. Gli studi e la direzione delle opere relative alla costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade provinciali saranno commessi all'uffizio tecnico della provincia sotto la dipendenza della Deputazione provinciale, o di un membro delegato di essa, e con l'osservanza delle prescrizioni disciplinari determinate pel servizio del genio civile decretato nel 13 dicembre 1863, salvo quanto possa essere ordinato da un regolamento speciale per l'ufficio tecnico, e che sarà inteso a stabilire principalmente l'organizzazione dell'uffizio in base della pianta formata dal Consiglio, le attribuzioni del capo, o di chi ne faccia le veci, e gerarchicamente del personale di grado superiore in relazione a quello inferiore; i casi in cui occorra destinare qualche ingegnere od altro subalterno dell'uffizio con residenza permanente o temporanea fuori il capoluogo della provincia, e i modi ond'ei debba essere trattato pel compenso ed altro, l'ordine interno dell'uffizio, le disposizioni relative al disimpegno dei doveri di ciascuno ed all'ampia dipendenza della Deputazione, le misure disciplinari.

TITOLO I.

Strade provinciali.

Capo I. — *Progetti.*

Art. 2. La compilazione dei progetti sarà attribuita all'uffizio tecnico, tanto per la costruzione di nuove strade, quanto per la rettificazione, attenendosi per quest'ultima alle norme del regolamento del 4 ottobre 1868 pel servizio del Corpo Reale del genio civile, e di ogni altra disposizione posteriore in ordine ai capitolati per l'oggetto, salvo le modifiche indicate nel presente regolamento e le altre che in seguito potranno venire ordinate dalla Deputazione pel più celere andamento del servizio.

La disposizione anzi fatta è applicabile alle strade comunali, di cui la costruzione e manutenzione è facoltativa, perocchè per le obbligatorie provvede un regolamento speciale approvato con Reale decreto dell'11 settembre 1870.

Art. 3. Ogni progetto sarà munito della firma dell'ingegnere capo e da chi lo ha redatto oppure sottoscriverà la corrispondente relazione.

Il progetto nel sottoporsi all'approvazione della Deputazione provinciale deve contenere questi elementi:

1° La relazione spiegativa del progetto con le considerazioni tenute di norma per la sua compilazione;

2° Il piano delle località, disegnato sulla scala di 1/2000, ovvero di 1/1000 secondo le speciali condizioni, notando le accidentalità del suolo, con tutta la precisione compatibile dalla grandezza della scala.

Il piano della località quando il progetto fosse di marcata lunghezza, sarà diviso in varie sezioni, o fogli separati, nel qual caso però sarà sempre aggiunto un piano generale d'insieme sulla scala di 1/10000 od 1/30000, sul quale sarà disegnato l'intero progetto;

3° Il profilo longitudinale sopra scala eguale a quella del piano per le lunghezze, e su scala decupla per le altezze;

4° Le sezioni trasversali;

5° I disegni delle opere d'arte;

6° Il computo metrico distinto nelle sue parti, cioè per l'occupazione dei terreni, pei movimenti di terra, distribuzione e trasportamenti della medesima;

7° Le analisi dei prezzi unitari;

8° La stima dei lavori tutti;

9° Il capitolato per l'oggetto distinto nelle clausole generali, e di norma, e nelle speciali ed esclusive per l'opera da costruirsi.

Tutti i detti allegati saranno composti e presentati in modo chiaro e preciso, ponendo ogni studio per bandire gli equivoci intorno alla esecuzione e ad ogni altro elemento.

Gli allegati del piano, profilo, sezioni trasversali e disegni delle opere d'arte potranno presentarsi in tutto od in parte disegnati sopra tela lucida, per ragione di brevità ed economia di lavoro.

Art. 4. Il progetto sarà compilato in modo da ottenersi la massima possibile economia nella spesa, la riduzione al minimo del costo chilometrico, la esclusione assoluta di ogni opera di lusso, contornando le falde dei colli, dei controforti e dei monti in guisa da seguire il più che sia possibile le inflessioni dei terreni e far correre l'asse stradale sulla linea dei minori movimenti di terra, studiando attentamente su tutte le risorse dell'arte per raggiungere siffatti intenti.

La relazione dimostrerà con dati di fatto di essersi tenute di mira queste cose nella compilazione del progetto.

Art. 5. Sul vertice delle rivolte, o ritorni indispensabili nello sviluppo delle linee si aggiungerà un prolungamento di strada in piano esteso per circa quindici metri, sul quale le vetture discendenti possano rallentare la velocità della corsa e rivoltare con sicurezza. In questo caso le due linee d'angolo sull'interno della rivolta saranno accordate con una curva circolare di raggio il più possibilmente esteso, ma che non sarà mai minore di dieci metri.

Capo II. — *Forma e costruzione delle strade provinciali.*

Art. 6. La larghezza delle strade provinciali sarà fra i cinque e sei metri misurata da ciglio a ciglio dei margini, oltre i fossi laterali. Potrà restringersi nei siti troppo elevati specialmente nelle montagne dove la larghezza sarà ridotta a quanto sia strettamente sufficiente al comodo e sicuro passaggio.

Art. 7. Il suolo stradale, considerato nella sezione normale, si formerà a segmento di circolo per facilitare lo scolo dell'acque. La forma così armata comincerà dalla distanza di un metro circa dai cigli dei lembi della strada, e l'altezza del segmento non eccederà il ventiquattresimo della sua corda totale.

Art. 8. Le strade esistenti, o da costruirsi, di una notabile elevazione sopra il piano di torrenti laterali, o in costa ripida, nei punti dove il passaggio riesca pericoloso, saranno difese per sicurezza con parapetti di muro o arginelli di terra a seconda della convenienza.

Art. 9. I ponti sopra torrenti, fiumi o rivi saranno muniti di parapetti più o meno alti per assicurare il passaggio.

La larghezza dei ponti sarà corrispondente a quella delle strade da un lembo all'altro.

Art. 10. Ogni strada avrà lateralmente i fossi per lo scolo delle acque larghi nel fondo non meno di quaranta centimetri, e di una profondità e pendenza tale da dare libero sfogo alle acque ad essi affluenti, e le loro sponde saranno a scarpa da ambo i lati per impedire lo smottamento del terreno, coll'inclinazione richiesta dalla tenacità dello stesso.

Art. 11. I ponti, le chiaviche sopra canali manufatti, inservienti ai privati, saranno della larghezza della strada e muniti di parapetti. Il piano della strada sopra i ponti sarà formato e mantenuto in quanto sia possibile ad un livello corrispondente a quello dei contigui tratti stradali.

Art. 12. Occorrendo nuovi ponti per l'attraversamento di una strada costrutta con nuovi canali, i proprietari, possessori, od utenti delle acque, oltre agli obblighi inerenti alla spesa per la costruzione e manutenzione, saranno tenuti a fare atto di sottomissione innanzi la Deputazione provinciale di dare esecuzione a quanto sarà prescritto nell'accordarsene il passaggio.

La Deputazione, previo avviso dell'uffizio tecnico, concederà il passaggio de' nuovi canali attraverso le strade.

Art. 13. La pendenza delle strade per regola non oltrepasserà il 5 0/0, eccettuati i casi in cui per brevi tratti, nelle strade di

minor traffico, o di montagna, e dove per condizioni locali e per evitare la gravezza della spesa, sia necessità fare altrimenti.

Dovendosi eccedere la pendenza ordinaria, ne saranno giustificati i motivi.

In ogni evento la pendenza massima non supererà mai il sette per cento; non sarà protratta per lunghezza maggiore di metri seicento la pendenza del 5 per cento, e quella del 7 per cento al di là di metri trecento.

Art. 14. L'andamento delle strade provinciali sarà tracciato in modo che si avvicini possibilmente agli abitati esistenti lungo il loro corso, evitando lavori di sterro o di rilevato eccessivo, e sproporzionato all'importanza della strada, e seguendo, per quanto si possa, le sinuosità del terreno, per diminuire le spese di costruzione.

Art. 15. I tratti di strada in incassamento, cioè di un suolo più depresso della superficie dei terreni laterali, avranno i fossi di scolo larghi e profondi nei modi stabiliti col progetto, con sponde inclinate a tutta scarpa, ed al di là dei fossi le ripe dei terreni laterali avranno una inclinazione corrispondente alla natura dei terreni medesimi.

Art. 16. La terra e le materie tutte derivanti dagli scavi saranno impiegate, secondo l'occorrenza, nei rialzi adiacenti, ed ogni quantità eccedente sarà deposta nel sito indicato da chi dirige il lavoro.

Art. 17. Le strade in elevazione, che saranno formate con sabbia o terra mossa, avranno le scarpe rivestite di terra vegetale, per facilitare il rinsaldimento del suolo rialzato, il quale sarà costituito con inclinazione ad ambo i lati corrispondente almeno ad 1 1/2 di base per 1 di altezza e formato a strati regolari e battuti per ottenere il necessario assodamento.

Art. 18. Nei casi di riparazione è vietato di abbassare per qualsivoglia motivo il piano dei marciapiedi, e ne sarà eseguito il riattamento da ambo i lati mediante terra di qualità adattata per ristabilirli nella loro normale conformazione.

Art. 19. Nel costruirsi una nuova strada, l'ossatura, dove occorra, sarà preparata in guisa che formi un incasso nella parte media destinata a contenerla, al disopra della quale verrà l'inghiaiata conformata ad arco di cerchio, secondo il profilo assegnato nel progetto.

Art. 20. Tutto il brecciame necessario per formare il colmo della strada che si ricaverà dai letti dei torrenti o di ghiaia fossile, sarà diligentemente vagliato e depurato di sabbia e di terra; nell'atto della vagliatura saranno separati i ciottoli eccedenti la dimensione di due a quattro centimetri, usando le solite cautele e pratiche suggerite da chi dirige il lavoro. La vagliatura avrà luogo prima di farsene il trasporto sulla strada, cioè nell'istante medesimo in cui il brecciame sarà estratto dalle cave o dall'alluvione de' fiumi, torrenti e rivi.

Art. 21. Le regole prescritte nel precedente articolo saranno applicabili eziandio quando il brecciame sia formato da pietre rotte a martello se contenga materie eterogenee, onde impiegarlo ben purgato, sia per le strade in costruzione, sia per otturare od appianare le cavità e le depressioni, e sia per adattarne o ripristinarne il colmo. Nello spargersi il brecciame si avrà cura d'impiegare sufficienti giornalieri, che col badile o rastrello a dentature di ferro separino e trasportino fuori strada i ciottoli eccedenti il prefisso limite di grossezza. E spargendosi il brecciame si avrà cura di appianare continuamente le rotaie, e di mantenere il suolo della strada con superficie regolare arenata, com'è stabilito nello articolo 9.

Art. 22. Per ogni nuova costruzione il volume del brecciame sarà determinato dal vuoto dell'incasso e del colmo della carreggiata.

Se poi si tratti di quantità, che per locali circostanze, o per speciali condizioni della strada non si possa spandere subito, il brecciame sarà collocato a mucchi regolari lungo uno dei lembi della strada, secondo le prescrizioni del vigilatore delle opere, e si spargerà dopo che sarà stato riconosciuto e misurato. La verifica e la misura avran luogo quando il brecciame sarà preparato lungo tutta la strada o su ciascuno dei tratti in cui sarà stato diviso l'appalto.

Art. 23. Il brecciame già depurato dalle materie estranee da adoperarsi in risarcimenti in proporzione del bisogno sarà sparso giusta le indicazioni di chi vigila il lavoro.

Pria di spargere il brecciame, il suolo stradale sarà sgombrato dal fango e dalla polvere che verranno altrove trasportati.

Art. 24. Se per la formazione, adattamento e riparazione di una strada sia prescritto il brecciame di fiume o torrente, non potrà per qualsiasi motivo sostituirsi di altra qualità, e dovrà ricavarsi dalle alluvioni, dove trovasi naturalmente, purgandolo dalle materie eterogenee nei siti prescritti, e con tutta diligenza.

Facendosi uso di brecciame di cava se così disponessero i capitoli speciali, potrà essere estratto ove si trovi più vicino, purchè sia riconosciuto di buona qualità da chi dirige i lavori. Con ciò però non è derogato al diritto dell'Amministrazione provinciale di preferire altro brecciame migliore ancorchè più lontano mediante il compenso dovuto all'impresario per le maggiori distanze. Pria di estrarsi dalla cava dovrà sgombrarsi lo strato di terra soprapposta, e nell'uno e nell'altro caso starà sempre l'obbligo della vagliatura e depurazione.

In mancanza di brecciame sul luogo, o per l'eccessiva sua distanza occorrendo la sostituzione di sassi spaccati e ridotti in piccoli frammenti, oltre a ciò che prescrivessero i capitolati parziali, saran pure osservate le precedenti disposizioni, per quanto siano applicabili.

E se per mancanza di brecciame, o per altri motivi tecnici si dovesse eseguire una massicciata con ciottoli o con pietre spaccate invece dell'incassamento, di cui agli articoli 18 e 19, si osserveranno le disposizioni dei capitolati parziali di appalto.

Art. 25. I lavori di costruzione, di adattamento, e di riparazione di strade o ponti saranno dall'impresario eseguiti progressivamente, e non per salti o con interruzione.

Ogni lavoro di riparazione sarà riportato in modo da rendere il meno che sia possibile incomodo il passaggio, ed il carreggio. Inoltre l'appaltatore, a sue spese, provvederà a scansare qualsiasi pericolo, che potesse derivare a' viandanti, ed alle proprietà circostanti.

Occorrendo di dover ingombrare, intercettare od occupare tutto o parte del suolo della strada, lo stesso appaltatore sarà tenuto a provvedere una provvisoria comunicazione, anche quando ciò non fosse stato previsto ne' capitoli d'appalto, mediante compenso da convenirsi.

Art. 26. Indipendentemente dalla vigilanza, che in ampio modo compete all'Amministrazione provinciale, l'impresario avrà l'obbligo di far sorvegliare continuamente i lavori da assistenti riconosciuti abili dal direttore delle opere, il quale ne determinerà anche il numero; sarà tenuto eziandio a prestare la personale sua assistenza tutte le volte che il bisogno, ed un ordine del direttore glielo impongono. Con ciò per altro non è derogato alla responsabilità dell'impresario per ogni possibile inconveniente che si verifichi anche quando non abbia personalmente assistito.

Art. 27. Tanto l'appaltatore, o chi ne faccia le veci, quanto i giornalieri saranno subordinati all'ingegnere capo provinciale, od a colui che abbia la direzione dell'opera, agli ordini del quale dovranno ubbidire per l'esatto adempimento delle loro obbligazioni, giusta i capitolati parziali, ed il presente regolamento.

Quando gli assistenti o giornalieri si rendano colpevoli di frodi, di negligenza, imperizia od altra qualunque trasgressione, se l'ap-

paltatore tosto non li licenziasse surrogandone altri, il direttore dell'opera provvederà coerentemente a spese e danno di lui.

Art 28. L'impresario avrà l'obbligo d'impiegare e mantenere sul lavoro i giornalieri, e i mezzi d'opera fissati da' parziali capitoli d'appalto, ed anche maggiori, se occorressero, pel progresso o compimento delle opere entro il preciso termine stabilito dal contratto.

Art. 29. I lavori saranno eseguiti a norma del progetto approvato.

Però l'ingegnere capo potrà apportarvi quelle varianti che non implicassero aumento di spesa od innovazioni di rilievo. E sarà dovere principale dell'ingegnere stesso di far sì che la esecuzione effettiva non importi, per quanto sia possibile, spesa maggiore di quella preveduta. A tale scopo nel piano di esecuzione saranno calcolate le possibili spese non ben prevedibili con ogni maggiore approssimazione al vero, come sarebbero quelle per gli scavi e murature di fondamento, estrazioni di acque da canali e simili.

Capo III. — *Manutenzioni delle strade provinciali.*

Art. 30 I contratti di manutenzione saranno a *cottimo*, altrimenti detto *a corpo o a sistema misto*, a senso della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 aprile 1865, n. 26, che comprende lavori a corpo, a misura ed anco in economia.

Col sistema a *cottimo o a corpo* l'impresario, mediante un prezzo stabilito in complesso e con l'opera assidua de'cantonieri, ed altri mezzi di sussidio, manuterrà a comodo transito ed in regolare configurazione l'intera superficie della strada, la conserverà nella spessezza e qualità del massicciato con tutte le altre parti inerenti allo stato normale di costruzione come fu consegnata, onde risponderne al termine dell'appalto, e per tali regolari adempimenti gli sarà pagato il prezzo stabilito.

Daranno le norme per questo sistema i regolamenti che erano in vigore nelle provincie meridionali, emanati nel 1832 e 1834, con le circolari di aprile 1837 o del 1839, nonchè il formolario speciale dell'11 novembre 1854.

Col sistema misto un apposito piano indicherà il canone dell'importo dei lavori a corpo che pure si eseguiranno mediante l'opera continua dei cantonieri ed altri operai di sussidio per mantenere tutte le parti della strada nette ed espurgate, con le superficie e le opere d'arte al perfetto stato di norma, e di lavori a misura che si pagheranno mediante convenuto elenco dei prezzi unitari che saranno relativi all' approvigionamento del brecciame necessario al consumo giornaliero per mantenere continuamente la carreggiata nella sua normale spessezza e configurazione, od all'esecuzione di tutti gli altri lavori straordinari per rimessione di danni, deperimenti cagionati da forza maggiore e migliorie che in corso d'appalto si trovassero necessarie.

Art. 31. La Deputazione prescegliera il sistema di manutenzione e provvederà in guisa che essa:

a) Sia intesa di tutte le opere e lavori in corso, ed esprima la sua adesione o le osservazioni in contrario con la vidimazione degli atti e con speciali deliberazioni;

b) Direttamente o per mezzo di un deputato ad una zona di vigilanza conosca lo stato superficiale della strada in ciascun trimestre.

E quando trovi che l'appaltatore abbia esattamente adempito alle sue obbligazioni, gliene rilascierà certificato, in vista del quale l'ingegnere capo, se non abbia osservazioni in contrario, rilascierà alla sua volta il certificato di potersi pagare il trimestre o i trimestri scaduti.

Art. 32. Il servizio della manutenzione delle strade provinciali sarà affidato esclusivamente al direttore dell'uffizio tecnico, il quale perciò eserciterà personalmente, o a mezzo dei suoi subalterni, continua sorveglianza sulle strade onde gl'imprenditori adempiano alle loro obbligazioni, abilitandoli a promuovere utilmente i provvedimenti regolamentari contro chiunque danneggiasse le strade.

Art. 33. In caso di danno prodotto da cause straordinarie impreviste, o da forza maggiore, la riparazione del quale per contratto non fosse a carico dell'appaltatore, in tutto o in parte, l'ingegnere capo, o il subalterno incaricato della sorveglianza, si recherà immantinente sopra luogo per constatarne la natura ed entità, e ragguagliarne tosto la Deputazione con l'indicazione della riparazione occorrente, e della relativa spesa espressa possibilmente in dettaglio.

Nei soli casi di assoluta ed indiscutibile urgenza l'ingegnere capo potrà da sè ordinare i lavori di riparazione, quando cioè la pronta loro esecuzione tendesse ad ovviare danni maggiori, o più gravi spese. In questo caso egli ne farà contemporaneamente consapevole la Deputazione e il deputato dell'analoga zona onde emetta le disposizioni che creda convenienti.

Art. 34. La Deputazione potrà commettere allo stesso impresario della manutenzione ordinaria i lavori di riparazione, di cui all'articolo precedente, sia coi prezzi già contrattati, sia pattuendoli qualora non fossero stati previsti per altre eventuali considerazioni.

Capo IV. — *Lavori in economia.*

Art. 35. La Deputazione determinerà la espedienza dei lavori in economia. Ed in tal caso:

a) Metterà a disposizione dell'ingegnere capo la somma presuntivamente bisognevole, rilasciando uno o più mandati a misura del progresso dei lavori;

b) L'ingegnere capo rendendo il conto produrrà le regolari note quietanzate dagli artefici, operai e provveditori di materiali occorsi, e vidimati dal deputato delegato. La Deputazione nell'atto di anticipazione di fondi prescriverà, se ne crede il caso, la forma delle note;

c) Ultimati i lavori, l'ingegnere capo presenterà un prospetto generale, dal quale farà risultare le somme parziali spese in ciascuna settimana, o quindicina, distintamente per mercede, forniture e somme corrispettive ricevute.

Sul confronto, risultando eccedenze, in più o in meno, la Deputazione darà i provvedimenti, onde ogni pendenza sia eliminata, e la contabilità regolarizzata.

Capo V. — *Disposizioni comuni a tutti i capi.*

Art. 36. Se fosse indispensabile qualche variazione od aggiunta ad un progetto in corso di esecuzione, comunque si trattasse di minima cosa, sì che però dovesse derivarne alterazione di prezzi di appalto, l'ingegnere direttore promuoverà l'autorizzazione della Deputazione in base di una perizia e di una distinta sottomissione che formerà appendice al contratto d'appalto.

In pendenza dell'approvazione, la variazione o l'aggiunta non avrà la benchè minima esecuzione, salvo l'urgenza a norma delle circostanze.

Art. 37. Per l'impresa non eccedente le lire seimila potrà, a giudizio della Deputazione, prescindersi dall'atto formale di collaudo. In questo caso basterà un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori, che ne dichiari la regolare esecuzione.

Art. 37*bis*. Oltre agli obblighi prescritti da questo regolamento i capitolati speciali indicheranno tutte le condizioni, che si trovassero espedienti.

TITOLO II.

Strade comunali e consorziali.

Capo I. — *Costruzioni.*

Art. 38. La larghezza normale delle strade comunali e consorziali sarà di metri cinque da lembo a lembo, oltre i fossi laterali, ed i parapetti di muro di sostegno.

Nei tratti posti in condizione assai difficile, la larghezza potrà essere eccezionalmente ridotta fino a metri quattro.

Art. 39. Avran di regola la pendenza non oltre il cinque per cento. Per eccezione nei luoghi di montagna, e molto difficili, potranno elevarsi fino al sette per cento, serbate però le proporzioni stabilite dall'articolo 13 per le strade provinciali.

Art. 40. I progetti di costruzione e sistemazione saranno compilati da ingegneri civili nominati dalle rispettive Amministrazioni, e saranno approvati dalla Deputazione provinciale, inteso l'ufficio tecnico del genio civile.

Quindi la Deputazione potrà adire la rappresentanza degl'interessati, introdurre nei progetti le modificazioni che stimerà opportune, precipuamente che siano conformi alle norme stabilite per la costruzione e sistemazione delle strade provinciali, e compilate in conformità delle prescrizioni stabilite nel regolamento Ministeriale del 4 ottobre 1868.

Art. 41. All'esecuzione dei progetti approvati sarà provveduto nei modi stabiliti dalle vigenti leggi di amministrazione e contabilità.

Art. 42. La consegna delle opere all'impresario e la direzione dei lavori saranno di regola affidate all'ingegnere autore del progetto, eccettuati i casi di ragionata impossibilità od altra cagione.

Art. 43. La collaudazione dei lavori compiuti sarà fatta da un ingegnere nominato dall'Amministrazione, da cui la strada dipende. L'autore del progetto non potrà essere nominato per la collaudazione se l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti superi le lire 3000.

Art. 44. Gli atti di collaudazione saranno sottoposti all'approvazione della Deputazione.

Capo II. — *Manutenzione.*

Art. 45. I comuni ed i consorzi provvederanno alla manutenzione delle proprie strade nei modi stabiliti per la manutenzione delle strade provinciali sotto la direzione dell'ingegnere civile, e mercè contratti stipulati nei modi prescritti dalle vigenti leggi di amministrazione.

Art. 46. I soli lavori straordinari e di urgenza potranno essere eseguiti anche in economia, serbate le norme prescritte pei lavori di economia nell'interesse dell'Amministrazione provinciale. In questo caso le attribuzioni ivi date alla Deputazione saranno devolute alla Giunta municipale od all'Amministrazione del Consorzio.

Art. 47. I capitoli generali e speciali per l'appalto della manutenzione delle strade comunali e consorziali saranno approvati dalla Deputazione provinciale.

Art. 48. Ogni comune isolato od in consorzio con altri comuni, avrà per manutenzione delle proprie strade un ingegnere direttore nominato dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale a maggioranza assoluta di voti, ed in mancanza, dalla Deputazione provinciale.

Il comune, il consorzio, o la Deputazione, nel procedere alla nomina dell'ingegnere direttore ne determinerà l'onorario.

Art. 49. L'ingegnere direttore durerà in uffizio cinque anni, e potrà essere rieletto. Ma, in caso di negligenza, od altra colpa, potrà essere licenziato anche prima del quinquennio.

Art. 50. L'ingegnere direttore visiterà ordinariamente le strade in ogni trimestre, e straordinariamente tutte le volte che l'Amministrazione glielo imponga.

Ne redigerà sempre verbale, che trasmetterà al capo dell'Amministrazione.

Nelle visite ordinarie inviterà otto giorni prima il sindaco, il quale potrà sempre intervenirvi anche nei casi straordinari, con Giunta, od un membro di essa delegato.

Art. 51. L'alta sorveglianza di tutti i lavori di costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali e consorziali sarà esercitata dalla Deputazione provinciale per mezzo del proprio uffizio tecnico, che almeno una volta l'anno ne farà ispezione, riferendone alla Deputazione.

L'uffizio tecnico provinciale per tale ispezione avrà la indennità dalla provincia.

Art. 52. La Deputazione provinciale parteciperà ai comuni i provvedimenti proposti dall'uffizio tecnico ingiungendone la esecuzione a carico de' comuni, ed in mancanza procurandola a loro spese.

Art. 53. I comuni che impiantassero un uffizio tecnico comunale o consorziale adibiranno l'ingegnere capo di esso per la direzione e sorveglianza della manutenzione delle strade, con l'osservanza però delle altre prescrizioni sancite dal presente regolamento.

TITOLO III.

Polizia delle strade provinciali, comunali e consorziali.

Art. 54. Per la polizia delle strade saranno applicate le disposizioni contenute nella vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, e nel regolamento speciale di polizia stradale correlativo alla stessa legge.

Art. 55. Le guardie campestri e forestali eserciteranno continua ispezione e vigilanza sulle strade comprese nel territorio rispettivo, riferendo tra le ore ventiquattro al sindaco od al prefetto i danni e le innovazioni che verificheranno nelle strade comunali, consorziali o provinciali.

Disposizione transitoria.

È fatta facoltà alla Deputazione provinciale di prendere concerto con l'autorità governativa e con i comuni per estendere il servizio dei delegati stradali anche alla manutenzione delle strade comunali e consorziali costruite, surrogandoli agli uffiziali tecnici resi obbligatori nel Capo II del presente regolamento.

Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale
Delorenzo.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
S. Spaventa.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Il trattato dell'Unione generale delle Poste conchiuso a Berna il 9 ottobre 1874, sarà posto in esecuzione il 1° luglio prossimo venturo.

Fanno parte dell'Unione i seguenti Stati, oltre l'Italia:

L'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca, l'Egitto, la Germania, la Gran Bretagna, la Grecia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Romania, la Russia, la Serbia, la Spagna, gli Stati Uniti, la Svezia e la Norvegia, la Svizzera, la Turchia, la Francia (solamente dal 1° gennaio 1876).

La tassa delle corrispondenze sarà uniforme per questi paesi, eccetto, per ora, la Gran Bretagna, il Portogallo e la Spagna, per i quali è necessario servirsi della mediazione della Francia non partecipe all'Unione, e l'Egitto, gli Stati Uniti e la Turchia pei quali si applica una lieve sopratassa pel trasporto di *via di mare.*

Sono per conseguenza stabilite dal 1° luglio anzidetto le infrascritte tasse postali:

Per l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Gran Bretagna, via di Germania, la Grecia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Romania, la Russia, la Serbia, la Svezia, la Norvegia e la Svizzera:

Lettere: francatura 30 cent. il porto di 15 grammi, le non francate provenienti da questi paesi 60 cent. il porto di 15 grammi;

Cartoline: francatura obbligatoria 15 cent.;

Carte manoscritte, campioni e stampe: francatura obbligatoria 7 cent. il porto di 50 grammi;

Raccomandazione delle lettere, delle cartoline, delle carte manoscritte, dei campioni e delle stampe: il diritto fisso di 30 cent., oltre la respettiva tassa di francatura sempre obbligatoria.

Per l'Egitto, gli Stati Uniti e la Turchia coi piroscafi italiani ed austriaci:

Lettere: francatura 40 cent. il porto di 15 grammi, le non francate provenienti da questi paesi 80 cent. il pòrto di 15 grammi;

Cartoline: francatura obbligatoria 20 cent.;

Carte manoscritte, campioni e stampe: francatura obbligatoria 10 cent. il porto di 50 grammi;

Raccomandazione delle lettere, delle cartoline, delle carte manoscritte, dei campioni e delle stampe: il diritto fisso di 30 cent., oltre la respettiva tassa di francatura sempre obbligatoria.

Per il Portogallo:

Lettere: francatura 60 cent. il porto di 15 grammi, le non francate provenienti dal Portogallo lire 1 20 il porto di 15 grammi;

Cartoline: francatura obbligatoria 30 cent.;

Stampe: francatura obbligatoria 10 cent. il porto di 50 grammi;

Raccomandazione delle lettere, delle cartoline e delle stampe: il diritto fisso di 30 cent., oltre la respettiva tassa di francatura sempre obbligatoria.

Per la Spagna:

Lettere: francatura 50 cent. il porto di 15 grammi, le non francate provenienti dalla Spagna L. 1 il porto di 15 grammi;

Cartoline: francatura obbligatoria 25 cent.;

Stampe: francatura obbligatoria 10 cent. il porto di 50 grammi;

Raccomandazione delle lettere, delle cartoline e delle stampe: il diritto fisso di 30 cent., oltre la respettiva tassa di francatura sempre obbligatoria.

Le corrispondenze per la Gran Bretagna hanno anche corso per la via più celere del Moncenisio, al prezzo di 40 cent. per porto di 15 grammi le lettere, di 20 cent. le cartoline, di 10 cent. per porto di 50 grammi le carte manoscritte, i campioni e le stampe.

Le corrispondenze per la Grecia e per la Turchia continueranno ad aver corso anche col mezzo dei piroscafi francesi alle stesse condizioni e prezzi che per l'addietro.

Qualunque oggetto raccomandato potrà, a richiesta del mittente, essere spedito negli Stati dell'Unione, accompagnato da una ricevuta di ritorno, mediante il previo pagamento di 20 cent.

Non hanno corso le stampe non franche ed insufficientemente francate.

Nella tassa delle corrispondenze insufficientemente francate (eccetto le stampe) si terrà conto del valore dei francobolli apposti.

Non hanno corso i campioni di valore e tutti quelli che possono macchiare, inumidire, o dar luogo ad inconvenienti nel trasporto.

I pacchi di campioni non sono ammissibili se di un peso maggiore di 250 grammi; ed i pacchi di carte manoscritte, di libri e stampe eccedenti un chilogramma.

Le carte manoscritte, le gazzette e le stampe devono essere poste sotto fascia mobile, o piegate in modo che facilmente si possano verificare. I campioni possono essere spediti in sacchettini, scatole e busti, ma acconci in modo da lasciarne facile la ricognizione.

Le condizioni di forma di buste e di sigillo delle lettere, e degli altri oggetti di corrispondenza per gli Stati dell'Unione sono quelle medesime di presente in vigore per la raccomandazione d'oggetti per l'interno del Regno.

Firenze, addì 26 giugno 1875.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

L'Amministrazione delle Poste del Montenegro essendo entrata a far parte dell'Unione postale stabilita col trattato di Berna del 9 ottobre 1874, si avverte che le corrispondenze da e per il Montenegro saranno d'ora in avanti assoggettate alle stesse condizioni di prezzo fissate per gli altri Stati dell'Unione, cioè:

Lettere — Per ogni porto di 15 grammi francatura libera al destino franche 30 centesimi, non franche 60 centesimi.

Campioni, stampe e *carte manoscritte* — Francatura a destino per ogni porto di 50 grammi 7 centesimi.

Cartoline (col complemento anticipato della francatura) — Centesimi 15.

Diritto di raccomandazione centesimi 30.

Ricevuta di ritorno centesimi 20.

Firenze, addì 7 luglio 1875.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 5 corrente in Fonzaso, provincia di Belluno, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 7 luglio 1875.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: num. 247776 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al num. 64836 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 20, non che l'assegno provvisorio num. 65903 d'iscrizione sui registri della prefata Direzione generale (corrispondente al n. 22483 della suddetta Direzione di Napoli), per lire 1 25, entrambe al nome di Zampino Michelangelo di Eustachio, domiciliato in Napoli, vincolate per cambio militare, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Zampini Michele Antonio di Eusanio, domiciliato come sopra, e vincolate nel modo suddetto, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 13 giugno 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0/0, cioè: n. 302933 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 119995 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 5, al nome di Petillo Giuseppa di Salvatore, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre, domiciliato in Napoli, venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva

invece intestarsi a Perillo Giuseppa di Salvatore, ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 13 giugno 1875.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 242156 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 59216 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 210; n. 261349 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 78409 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 100; n. 296200 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 113260 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 215; n. 320981 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 138041 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 70, al nome di Scala Antonio fu Giorgio, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi al nome di *Di-Scala* Antonio fu Giorgio, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, li 13 giugno 1875.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si deduce a pubblica notizia che l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ha già provveduto alla emissione degli ordini di pagamento degli interessi al 1° luglio 1875 sopra depositi ed annualità per affrancazione, in quanto siano state dai creditori dell'Amministrazione stessa eseguite le prescrizioni del regolamento in vigore in data 8 ottobre 1870, num. 5943, e non esistano opposizioni, sequestri od altri impedimenti.

Coloro che non avessero osservate le prescritte formalità sono invitati a farlo per non andare incontro a ritardi nel ricevere il pagamento degli interessi.

Firenze, 28 giugno 1875.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

In ordine al prescritto dell'art. 143 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, si notifica che, dovendosi procedere alla restituzione dei sottodescritti depositi ed allegandosi lo smarrimento delle relative polizze, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione e resteranno di nessun valore i corrispondenti titoli.

Depositi della complessiva somma di lire 1042 fatti da Ximenes Giuseppe di Vallo e da Crecamo Vaccaro Giuseppe di Novi Velia, per decimo di prezzo d'incanto nella subastazione ad istanza di Andrea Correnti contro l'eredità di Giulio Positano del comune suddetto, come risulta dalle due polizze num. 20538 e 20539, state emesse da questa Amministrazione.

Firenze, 29 giugno 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

In ordine al prescritto dell'articolo 146 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che questa Amministrazione ha provveduto alla restituzione a chi di diritto del deposito appresso notato, dichiarando divenuta nulla e di nessun valore la polizza che lo rappresentava.

Deposito di lire 51, fatto da Caliano Vito di Martino Franco per cauzione della propria libertà provvisoria, come risulta dalla polizza num. 3400, rilasciata dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Napoli.

Firenze, 2 luglio 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

IL PREFETTO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO DELLA CALABRIA ULTERIORE SECONDA

Visto il regolamento del 4 aprile 1869;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico in data 28 maggio p. p.,

Notifica:

1. Sono vacanti quattro posti semi-gratuiti per il corso classico nel Convitto Nazionale di Catanzaro a cominciare coll'anno scolastico 1875-76.

2. Saranno essi conferiti per concorso di esame ai giovani di ristretta fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuti gli studi elementari, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto per i giovani già alunni del Convitto per cui concorrono, o di un altro parimente governativo.

3. L'esame di concorso avrà principio alle ore 7 antimeridiane del giorno 16 del prossimo mese di agosto nel R. Liceo di questa città.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare al rettore del Convitto Nazionale di Catanzaro non più tardi del 25 p. v. luglio:

a) Un'istanza scritta di propria mano con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

b) La fede legale di nascita;

c) Un attestato di moralità rilasciatogli o dalla potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;

d) Un attestato autentico degli studi fatti;

e) Un attestato di avere subito l'innesto vaccino o di avere sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

f) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla profes-

sione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse; sul patrimonio che il padre, la madre e lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti vogliono essere estesi su carta da bollo da 50 centesimi.

Catanzaro, li 20 giugno 1875.

Per il Prefetto presidente: PIERLUIGI.

R. SCUOLA SUPERIORE DI MEDICINA VETERINARIA DI TORINO

A termini del capo 4° del regolamento delle Regie Scuole superiori di medicina veterinaria, approvato con R. decreto 7 marzo 1875, n. 2433, dovendosi provvedere ai posti di veterinario-aggregato per le cattedre di patologia medica, e d'igiene e zootecnia di questa Scuola, dietro incarico avutone dal Ministero della Pubblica Istruzione, il sottoscritto invita gli aspiranti a presentare alla Direzione della Scuola anzidetta la loro domanda di ammissione al relativo esame entro tutto il prossimo mese di agosto, accennando per quale dei sopraddetti rami di scienza intendono concorrere.

Per essere ammessi dovranno provare d'avere almeno da due anni il grado di medico-veterinario, od essere in possesso di titoli equivalenti a questo grado.

I relativi esperimenti si compieranno secondo quanto è prescritto dal regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato con R. decreto 13 maggio 1875, n. 2469, ed avranno luogo alla sede della Scuola veterinaria.

Le prove consisteranno:

1° In una memoria a stampa sopra un argomento a scelta di ciascun concorrente, la quale si raggiri sulla scienza o ramo di scienza che è messo al concorso, e che dovrà essere rimessa alla Direzione della Scuola 15 giorni almeno prima dell'apertura delle prove, in numero di 15 copie;

2° Discussione pubblica sulla memoria suddetta;

3° Lezione orale.

Torino, il 24 giugno 1875.

Il Direttore: VALLADA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I risultati delle elezioni politiche nel regno d'Ungheria, di mano in mano che si conoscono, vengono sempre più aumentando la fiducia nella vittoria definitiva del partito liberale.

Anche nella Croazia vi è movimento elettorale. È noto che da queste elezioni devono emanare, non solamente la Dieta particolare della Croazia, ma anche i 34 deputati che il regno manda a prender seggio nella Dieta d'Ungheria. Le attuali elezioni hanno poi una importanza speciale perchè nel 1877 deve essere rinnovato il patto di unione croato-ungarico.

Durante la seduta del 5 corrente dell'Assemblea nazionale francese, i presidenti dei diversi gruppi nei quali la medesima si scompone si sono riuniti a conferenza.

Il signor de la Rochette, presidente della estrema destra, era assente.

Il signor de Kerdrel, rappresentante della destra moderata, ed il signor Bocher, rappresentante del centro destro, poichè venne intavolata la discussione, esposero le ragioni che consigliano ai loro amici politici di non associarsi per ora ad una proposta di scioglimento, e ciò massimamente per riguardo alla quantità dei lavori che pendono tuttavia dalle deliberazioni dell'Assemblea, e per riguardo alle relazioni della Francia colle potenze estere. Parlando della quale ultima ragione, il *Journal des Débats* confessa di non intendere come mai le relazioni estere della Francia potrebbero trovarsi compromesse da che le elezioni generali avvengano in autunno o piuttosto sieno differite alla primavera.

Per ciò che riguarda specialmente il centro destro, esso reputa che, prima di una qualunque deliberazione circa lo scioglimento dell'Assemblea, debba essere stata definitivamente votata la legge elettorale.

Ad ogni modo, nelle file del centro destro non mancano deputati in gran numero che sarebbero disposti a consentire che lo scioglimento dell'Assemblea venisse fissato per un'epoca prossima, a condizione però che si adottasse lo scrutinio di circondario. Essi osservano che se lo scrutinio di lista prevarrà, ne nascerà una crisi ministeriale e che il nuovo gabinetto, comunque composto, non potrà procedere alle elezioni in un termine breve.

Il gruppo de Clercq divide le opinioni della destra moderata; il gruppo Lavergne divide piuttosto quelle del centro destro.

Nessuna risoluzione fu presa.

I giornali francesi contengono numerosi particolari intorno alle sottoscrizioni che si proseguono a favore degli inondati del Mezzogiorno. Il signor Crémieux ha sottoscritto per 50 mila lire; i signori Rothschild per 30 mila; il conte di Chambord, prima per 5 e poi per altre 10 mila; il principe imperiale e l'imperatrice per 10 mila complessivamente; il Consiglio comunale di Parigi per 200 mila; quello di Lione per 50 mila; quello di Marsiglia per 10 mila, la quale ultima cifra viene censurata siccome troppo modesta da parte della città forse più ricca della Francia dopo Parigi.

L'ammontare della sottoscrizione aperta fra i deputati dell'Assemblea aveva prodotto a tutto il giorno 3 corrente quasi 192 mila franchi.

In mano al Comitato centrale presieduto dalla marescialla Mac-Mahon erano state versate al 4 corrente 1,135,000 fr.; la qual somma, unita ai versamenti operatisi presso le tesorerie, ascendeva in complesso a 1,728,000 franchi.

Avvi gran disparità di opinioni nel valutare l'importo dei danni prodotti dalle inondazioni. In principio questo importo si fece ascendere a 200 milioni, che poi si sono fatti discendere a 100. Ed ora c'è chi li riduce a 65.

Le notizie della Birmania continuano ad occupare i giornali inglesi. Il *Times* del 6 luglio scrive: " I nostri rapporti colla Birmania si vanno facendo gravi come erano prima della guerra del 1852. Sir Douglas Forsyth, per quanto sembra, fallì compiutamente nel suo intento di ottenere le guarentigie per le quali era andato a Mandaley ".

I fogli delle Indie, ricevuti coll'ultimo vapore, non potevano ancora contenere le notizie, prima pacifiche, poi di bel nuovo allarmanti, che furono testè recate dai telegrammi di Calcutta.

L'articolo del *Times* conferma ciò che il telegrafo aveva già annunziato, vale a dire che sir Douglas Forsyth aveva già abbandonato Mandaley soddisfatto dell'esito della sua missione; ma che, dopo la partenza di lui, il re birmano aveva nuovamente cambiato risoluzione; e conferma pure che sir Forsyth, il quale aveva l'incarico di accomodare la vertenza dei confini a Mandaley, aveva ricevuto istruzioni di sospendere tali negoziati fino a che il re avesse dato spiegazioni soddisfacenti sul ricevimento fatto da quel re ad un capitale nemico degli Inglesi.

Il sovraccennato nemico degli Inglesi è il generale chinese Li-si-tai. Egli, durante la ribellione dei Panthay maomettani nell'Yunnan, comandava un corpo di guerriglie chinesi, che resistettero con ottimo successo ai maomettani, e con questo impedirono la consolidazione della loro potenza. Una volta però fu respinto mercè uno sforzo straordinario dei Panthay, allorchè questi, sperando nell'assistenza inglese, volevano agevolare alla spedizione del maggiore Sladen, incaricato di esplorare il Yunnan, l'arrivo fino alla città di Momein. Quando fu vinta la ribellione dei Panthay, Li-si-tai fu nominato comandante della piazza importante di Momein e dei luoghi circonvicini. Egli elesse suo nipote a comandante delle truppe da lui inviate a respingere la spedizione del colonnello Browne. È cosa naturale adunque che gli Inglesi lo considerino come il loro più accanito nemico.

All'apparizione simultanea di tante bande di *Dacoits* (briganti) nella Birmania inglese si attribuisce, e non a torto, una importanza politica. I fogli delle Indie dicono che i reggenti di Birmania sanno bene che sarebbe un tentativo insensato quello di attaccare le forze inglesi in campo aperto, ed è per ciò che hanno adottato il sistema di molestare gli Inglesi, valendosi di quei briganti. Anche la disorganizzazione del commercio nella Birmania inglese si attribuisce a questo piano. I negozianti e i *kuli* abbandonano Rangoon in masse, e le operazioni commerciali sono paralizzate. Ney Elias, ch'era andato a sostituire il capitano Cooke come agente politico inglese a Bhamo, è ritornato a Mandaley, e la residenza inglese in quelle piazze importanti è stata affidata ad un Jamadar indigeno. Anche questo è un segno che non si è sicuri della pace e che non si voleva lasciare un impiegato inglese in un punto tanto esposto. Dicesi che il generale Li-si-tai abbia offerto al re di Birmania, in caso di guerra, 60,000 uomini di truppe chinesi.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 7. — La cessione del porto di Zeyla al Kedive aumenta di 15,000 lire il tributo dell'Egitto. La città di Zeyla era amministrata finora dal proprio Sceicco, senza alcuna ingerenza della Porta; dunque era di fatto indipendente, ma riconosceva l'alta sovranità del Sultano e pagava alcuni diritti annui equivalenti a 800 lire.

Linz, 8. — Il convoglio che conduceva il Principe di Germania, il quale partì ieri da Vienna, urtò ad Haag, presso S. Valentino, contro un treno di trasporto. Parecchi viaggiatori furono feriti. Il Principe rimase perfettamente illeso. Un armiere del Principe riportò una leggiera contusione.

Bologna, 8. — Nel processo per la Banca di Romagna, Mistrali e Finzi furono condannati a tre anni di reclusione, per bancarotta fraudolenta, e furono assolti tutti gli altri.

Monaco, 8. — Il Principe Umberto è giunto questa notte col treno a grande velocità e prese alloggio all'albergo delle Quattro Stagioni. Il giorno della sua partenza non è ancora fissato.

Monaco, 8. — Il Principe Umberto riparte questa sera alle ore 7 per Colonia.

Cagliari, 8. — La Commissione geografica italiana, giunta da Tunisi, ripartì per Napoli. L'*Avvenire di Sardegna* dice che il Bey nominò commendatori dell'ordine di Nischan-Iftikar i signori Antinori, Bellucci, Barattieri e De Galvagno, ed ufficiali i signori Vanzetti, Lambert, Ferrari e Tuminello.

Gibilterra, 8. — È giunto il postale *Colombo* colla valigia della Plata e proseguì per Genova. A bordo la salute è ottima.

Versailles, 8. — L'Assemblea nazionale discusse in terza lettura il progetto di legge sulla libertà dell'insegnamento superiore. L'articolo primo fu approvato con 515 voti contro 117. Furono pure approvati tre paragrafi dell'articolo secondo.

Madrid, 8. — *Dispaccio ufficiale*. — La fortezza di Cantavieja, in Aragona, cadde in potere dell'esercito alfonsista, il quale fece 2000 prigionieri e s'impadronì di una grande quantità di cannoni e di materiale da guerra. I carlisti furono respinti dalla Junquera, in Catalogna. Il capo carlista Dorregaray perdette molta gente e fugge in disordine dall'altra parte dell'Ebro.

Il generale alfonsista Quesada mise in rotta un corpo dell'esercito carlista a Nenclares, impadronendosi di tutte le sue posizioni e ristabilendo le comunicazioni fra Miranda dell'Ebro e Vittoria. Tutta la pianura di Alava, nelle provincie basche, è in potere della cavalleria alfonsista.

Il governo spagnuolo crede che la guerra sia terminata al centro e che la situazione al nord sia assai migliorata.

Parigi, 8. — Il cattivo tempo continua. Le Borse, e specialmente il mercato dei cereali, ne sono impressionati.

REALE ACCADEMIA PALERMITANA
DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

L'anno 1875, il dì 11 aprile, alle ore 2 pom.,

La R. Accademia di scienze, lettere ed arti si adunò in sessione ordinaria nella sala di sua residenza, nel palazzo di Città.

Presidenza del direttore prof. Bruno. — Soci presenti: Maggiore-Perni, Bozzo, Di Giovanni, Sampolo, Ruffo, Di Marzo, Bruno, Coppola, Costantini, Porcari, Lo Cicero, Guarneri, Montalboni, Vanneschi, Macaluso, accademici. — Monterosato, La Fata, Agnello, Pignocco, Cimino, Maltese, soci corrispondenti.

Il segretario generale lesse il verbale della precedente tornata e fu approvato. Secondo l'ordine del giorno si passò alla nomina del presidente, giacchè il periodo quinquennale del sig. Principe di Galati era terminato. Gli accademici ad unanimità votarono la conferma del prelodato signor Principe.

Si procedette di poi alla nomina del segretario generale, essendo altresì finito il periodo quinquennale; e gli accademici a gran maggioranza votarono la conferma del prof. Giuseppe Bozzo.

Di poi si passò alla votazione dei nuovi soci, la cui lista, secondo lo statuto, era stata presentata nelle sessioni precedenti, e risultarono eletti ad unanimità i seguenti: Prof. Tommaso Vallauri, di Torino; conte Terenzio Mamiani, in Roma; prof. Vincenzo Silla, di Napoli; avv. Enrico Hortis, di Trieste; bibliotecario Attilio Hortis, di Trieste; Alessandro Ross, di Toronto nel Canadà; conte Giovanni Arrivabene, di Milano; marchese Gino Capponi, di Firenze; dott. Giovanni Jeffreyes, di Londra; dott. Heinzelmann, di Berlino; prof. Giuseppe Jannelli, di Morreale; can. Benedetto Marotta, di Morreale; conte Maurizio Polizzi, di Morreale; sac. Demetrio Camarda, in Livorno.

In ultimo, come portava l'ordine del giorno, il socio Maggiore-Perni continuò la sua lettura sulla imposta fondiaria in Italia e sul progetto di perequazione. Con date più particolari mostrò la inconvenienza e il danno di questo progetto, tanto dalla parte teorica, che dalla parte pratica; seguì a tirare esempi per la sua tesi dalle regole con le quali si governano gli altri Regni; e si fermò particolarmente all'Inghilterra; e infine considerò che in fatto di catasto fondiario è espediente non occorrere con delle variazioni continue, e lasciare che i proprietari e possessori godano di ciò che, mercè le varie industrie, arreca il tempo alla terra col prezioso suo corso.

Conchiudendo poi col Sismondi che laddove sia di bisogno farsi delle modifiche si facciano esse in modo parziale, perchè allora il vantaggio si otterrà senza scosse; ed il bene dei possidenti e dei fruenti col bene dello Stato si metterà in grande accordo.

Terminata la lezione, fu espresso che per l'utilità se ne faccia tosto pubblicazione.

Il Presidente PRINCIPE DI GALATI.

Il Segretario Generale G. BOZZO.

NOTIZIE DIVERSE

L'Accademia di medicina, in Roma, domenica 11 corrente terrà seduta pubblica nell'aula dell'archiginnasio romano al mezzodì in punto.

Dono prezioso. — La *Lombardia* di Milano del 7 corrente scrive:

Il nobile Pio Ottolini De-Campi aggiunse un nuovo atto di generosa ed intelligente filantropia a quelli che lo resero benemerito della pubblica amministrazione. Egli ha fatto dono della sua ricca e preziosa biblioteca, di ben tremila volumi, alla Biblioteca Popolare. È una raccolta di opere scientifiche e storiche, alcune delle quali di molto pregio e di molto valore, e di edizioni rare e pregevolissime.

Una schietta lode all'ottimo nostro concittadino, il quale, dopo aver speso parte della sua vita reggendo con intelligenza ed onestà senza pari uno dei principali uffici municipali, ora contribuisce così efficacemente all'istruzione del popolo con un cospicuo e principesco dono che raccomanda il suo nome alla riconoscenza dei buoni.

Esportazione di cavalli ungheresi. — Il *Journal Officiel* scrive che, nel 1868, l'Ungheria esportò 3526 cavalli, ognuno dei quali valeva in media 200 fiorini. Da quell'epoca in poi l'esportazione equina aumentò considerevolmente; nel 1873 fu di 15,000 cavalli, ognuno dei quali valeva in media 300 fiorini, e nel 1874 di 20,000 cavalli.

Dal 1868 a tutto il 1874, il valore dei cavalli esportati dall'Ungheria, da 740,000 fiorini salì a 4,650,000.

L'oro e l'argento dell'America. — Nel *Grande Atlante statistico degli Stati Uniti* pubblicato ultimamente per ordine del Congresso leggiamo che, dal 1848 (anno in cui furono scoperte le miniere aurifere della California) fino al 1873, dalle miniere degli Stati Uniti fu estratto dell'oro per 1,239,750,000 dollari, e dell'argento per 188,800,000 dollari.

La popolazione degli Stati Uniti. — Il *Grande Atlante statistico degli Stati Uniti* ci apprende che il censimento del 1790 indicava una popolazione di quattro milioni di uomini, sparsi sopra una superficie di 239,935 miglia quadrate, ed equivalenti a 16,4 per miglio quadrato. Durante gli otto decennii trascorsi dal 1790 al 1870, la popolazione degli Stati Uniti andò continuamente aumentando, e ciò è tanto vero che il censimento del 1870 constatava l'esistenza di una popolazione di 38 milioni e mezzo di abitanti, disseminati sopra una superficie di 1,272,239 miglia quadrate, e nella proporzione di 30,2 per miglio.

BORSA DI FIRENZE — 8 *luglio*

	7		8	
Rend. it. 5 0[0 (God. 1° lugl. 1875)	74 20	nominale	74 20	nominale
Napoleoni d'oro	21 42	contanti	21 40	contanti
Londra 3 mesi	26 82	»	26 76	»
Francia, a vista	106 87	»	107 —	»
Prestito Nazionale	— —	— —	58 50	nominale
Azioni Tabacchi	822 —	nominale	820 —	»
Azioni Banca Naz. (nuove)	2010 —	»	2012 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	335 —	nominale	334 —	nominale
Obbligazioni Meridionali	224 —	nominale	224	»
Banca Toscana	1200 50	»	1205 —	»
Credito Mobiliare	737 —	»	736 —	nominale

Incerta.

BORSA DI PARIGI — 8 *luglio*.

	7	8
Rendita francese 3 0[0	64 07	63 95
Id. id. 5 0[0	104 32	104 27
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0[0	71 45	71 30
Id. id. 5 0[0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	207 —	211 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	217 —	217 —
Ferrovie Romane	62 50	62 50
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	232 —	232 —
Obbligazioni Romane	220 —	219 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 30	25 29 1[2
Cambio sull' Italia	6 3[4	7 —
Consolidati inglesi	93 15[16	94 3[16

BORSA DI BERLINO — 8 *luglio*.

	7	8
Austriache	507 50	508 —
Lombarde	167 50	166 —
Mobiliare	394 50	398 —
Rendita italiana	72 25	72 10
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI VIENNA — 8 *luglio*.

	7	8
Mobiliare	218 50	221 25
Lombarde	93 —	93 75
Banca Anglo-Austriaca	115 —	117 50
Austriache	277 —	278 50
Banca Nazionale	937 —	939 —
Napoleoni d'oro	8 88 1[2	8 88 1[2
Argento	100 25	100 40
Cambio su Parigi	43 90	43 90
Cambio su Londra	111 35	111 35
Rendita austriaca	72 90	73 10
Rendita austriaca in carta	70 85	70 95
Union-Bank	97 50	100 —

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 8 luglio 1875 (ore 16 25).

Cielo sereno nel sud della penisola e in Sicilia. Coperto in molti paesi del centro. Nuvoloso altrove. Pressioni alquanto diminuite. Venti leggeri e mare tranquillo. Greco forte soltanto al Capo Spartivento. Cielo coperto in Inghilterra. Quasi sereno in Austria. Stanotte temporale con pioggia a Costantinopoli. Il tempo accenna a qualche turbamento, specialmente nell'Italia settentrionale e centrale.

Osservatorio del Collegio Romano — 8 luglio 1875

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	764,0	763,1	761,6	761,0
Termomet. esterno (centigrado)	25,2	32,1	35,0	25,9
Umidità relativa...	65	40	27	69
Umidità assoluta...	15,51	13,63	10,79	17,26
Anemoscopio.........	N. 2	N. 5	N. 4	S. 5
Stato del cielo.......	9. bello, qualche cirro	8. vaporetti	10. bello, cirri	9. bello, vapori

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 35,0 C. = 28,0 R. | Minimo = 20,9 C. = 16,7 R.
Pioggia in 24 ore poche gocce al mattino.
Il massimo della temperatura è stato verso le ore tre pomeridiane.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 9 luglio 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	1° semestre 1876	—	—	74 45	74 40	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	3° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	79 70
Prestito Romano, Blount	—	—	—	77 30	77 25	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° giugno 1875	—	—	76 50	76 45	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regìa Cointeressata de'Tabacchi	1° luglio 1875	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2015
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1450
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	485 50
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	400 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° luglio 1875	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obblig. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'ill. a Gas	1° gennaio 1875	500 —	500 —	520 —	519 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	—	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	106 20	106 —	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 86	26 80	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 43	21 40	— —
Sconto di Banca	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0[0 - 1° sem. 1876: 74 40 cont.; 2° sem. 1875: 76 40 cont.; 76 60, 65 fine.

Prestito Blount 77 25.

Detto Rothschild 76 50.

Anglo-Romana per l'illum. a Gas 520.

Il Deputato di Borsa: P. LUIGIONI | Il Sindaco: A. PIERI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N° 437)

per la vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, num. 3036, e 15 agosto 1867, numero 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno 5 agosto 1875, nell'ufficio della R. pretura in Castelnuovo di Porto, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti rimasti invenduti ai precedenti incanti sottoindicati.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte, delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella col. 9ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa saranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le L. 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio del Registro in Castelnuovo di Porto.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. - Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO di incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3899	4467	Nel comune di Fiano Romano — Provenienza dal Capitolo della Collegiata di Santo Stefano Nuovo in Fiano — Terreno seminativo, in vocabolo Travertini, confinante con la strada, coi beni del duca Ottoboni e del comune, in mappa sez. I, nn. 829, 830, con l'estimo di scudi 1243 04 — Terreno seminativo, in vocabolo Noce, confinante coi beni del duca Ottoboni, di Severini Angelo e del comune, in mappa sez. I, num. 882, con l'estimo di scudi 81 95 — Terreno seminativo, in vocabolo Fetoni, confinante con la strada, con altri beni del Capitolo e con quelli del principe Borghese, in mappa sez. I, numero 916, con l'estimo di scudi 14 25 — Terreno seminativo, in vocabolo Cannetacci, confinante con la strada e coi beni di Biondi Cesare, in mappa sez. I, numero 944, con l'estimo di scudi 12 19 - Terreno seminativo, in vocabolo Noce, confinante coi beni di Biondi Giovanni, del comune, del duca Ottoboni e con quelli di Biondi Eurosia, in mappa sezione I, numero 834, con l'estimo di scudi 238 68. Totale estimo, scudi 1590 11. Gravati della servitù di pascolo. Dati a colonia dall'Ente morale . . .	28 12 30	281 23	15155 67	1515 57	700 »	100 »	»

3315 Roma, addì 2 luglio 1875. *L'Intendente*: CARIGNANI.

INTENDENZA DI FINANZA IN UDINE

N. 19843, Sez. I.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita situata nel comune di S. Daniele, che era annessa alla cessata dispensa delle privative di colà, assegnata per le leve al magazzino pure di colà, e del presunto reddito di lire 847 57.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario, non meno che le precedenti in L. 32 30 per un consimile avviso di concorso caduto deserto, e gli correrà l'obbligo altresì di aprire il detto esercizio al piede del Borgo inferiore di San Francesco.

Udine, addì 16 giugno 1875.

3207 *L'Intendente:* TAJNI.

INTENDENZA DI FINANZA IN PIACENZA

Avviso.

Il Ministero delle Finanze avendo decretata la restituzione della rivendita nº 4, alla Raffellina, frazione del comune di S. Antonio a Trebbia, col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, assegnata per le leve al magazzino di vendita di Piacenza, e del presunto reddito lordo di lire 145 54.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare in loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Piacenza, addì 24 giugno 1875.

3262 *L'Intendente:* ROMEO.

N. 53.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane di giovedì 29 luglio corrente, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Sassari, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione del tratto della strada nazionale da Tempio a Lungo Sardo compreso fra la città di Tempio ed il villaggio di Santa Teresa, in provincia di Sassari, della lunghezza di metri 56,370 50, *per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 24,560.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata alla osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 6 aprile p. p., ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 9 giugno ultimo scorso, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Sassari.

La manutenzione decorre dal 1° aprile pross. pass. e durerà un novennio.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 1500.

La cauzione definitiva è stabilita nella somma di lire 800 di rendita in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore.

Il deliberatario dovrà stipulare il relativo contratto nel termine di giorni dieci successivi all'aggiudicazione.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Sassari.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 7 luglio 1875.

Per detto Ministero

3392 A. VERARDI Caposezione.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA DELLE MINIERE DI FERRO DI STAZZEMA

Avente sede in Siena

È intimata l'adunanza generale ordinaria pel dì 10 agosto prossimo, a ore 11 ant., in Siena, nell'uffizio della Società, via Cavour, n. 40, per trattare dei seguenti affari posti all'ordine del giorno:

1° Conferimento di cariche vacanti;

2° Nomina dei sindaci revisori;

3° Esame del bilancio sociale;

4° Lettura dei rapporti riguardanti l'andamento della Società e analoghe deliberazioni;

5° Appuramento e liquidazione delle ragioni del signor direttore verso la Società;

6° Proposte e comunicazioni del Consiglio.

La dispensa dei biglietti d'ammissione all'adunanza si farà il dì 9 agosto al succitato uffizio della Società.

Siena, li 5 luglio 1875.

3377 *Segretario* Avv. ETTORE TOCI.

AVVISO.

Essendo venuto a conoscenza della sottoscritta erede con Pietro Fratocchi di Giacomo Fratocchi che il nominato Pietro Fratocchi ha venduto, vende, ed ha in animo di vendere gli oggetti ereditari e capitali di comune proprietà, fa noto che essa non riconoscerà nessuna vendita, cessione, alienazione fatta senza il suo consenso, riservandosi ogni suo diritto ed azione tanto contro i terzi che contro esso Fratocchi.

Roma, 9 luglio 1875.

MATILDE FRATOCCHI vedova BARBOSI IN CIAMPI.

3413

AVVISO.

Rosa Esposito, moglie di Giuseppe Cassitto, domiciliata in Napoli al vico Carminello n. 29, ha avanzata domanda al Ministero di Grazia e Giustizia per cambiare il proprio cognome tanto per sè, quanto pei suoi figli Raffaela ed Umberto, in quello di Califani. La presente pubblicazione si esegue a norma degli articoli 121 e 122 del Real decreto 15 novembre 1865, perchè chiunque abbia interesse a far opposizione lo possa nel termine stabilito dal Real decreto succitato.

3376

INTENDENZA DI FINANZA IN BRESCIA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 1, situata nel comune di Frontignano, assegnata per le leve al magazzino di Manerbio, e del presunto reddito lordo di lire 233 33.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a quest'Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le rispettive istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso saranno a carico del concessionario.

Brescia, addì 29 giugno 1875.

3319 *L'Intendente:* PARRAVICINI.

INTENDENZA DI FINANZA IN POTENZA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. .., situata nel comune di Pignola, borgo Pantano, assegnata per le leve al magazzino di Potenza, e del presunto reddito di lire 172 42.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Potenza, addì 17 giugno 1875.

3125 *L'Intendente:* MAZARI.

INTENDENZA DI FINANZA IN TERRA D'OTRANTO

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n° 1, situata nel comune di Melissano, frazione di Taviano, assegnata per le leve al magazzino di Gallipoli, e del presunto reddito lordo di lire 503 16.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Lecce, addì 24 giugno 1875.

3206 *L'Intendente:* BELFORTI.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROVIGO

N. 12711. **Avviso di concorso.**

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento di una rivendita di generi di privativa, da istituirsi nel comune di Lendinara, nella località denominata il Bersaglio, assegnata per leve al magazzino di vendita in Rovigo, e del presunto reddito annuo lordo pei soli tabacchi di lire seicentonovantaquattro (L. 694).

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336, (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella Gazzetta ufficiale di Venezia, le proprie istanze in carta da bollo di centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, delle fedi di specchietto rilasciate dalle competenti autorità giudiziarie, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso stanno a carico del concessionario.

Rovigo, addì 15 giugno 1875.

3106 *L'Intendente:* VENDRAMIN.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI GENOVA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del grano pell'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 14 luglio corrente, ad un'ora pomeridiana, presso la Direzione suddetta, salita San Matteo, nº 23, piano secondo, avanti il signor direttore, col mezzo dei pubblici incanti a partiti segreti, si procederà all'appalto di tale provvista divisa come segue:

Indicazione dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi		Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadaun lotto	TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA
	Qualità	Quantità totale Quintali		Quintali			
Genova. . .	Nostrale	1500	15	100	3	L. 200	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.
Id. . . .	Estero	1500	15	100	3	» 200	

Il frumento dovrà essere del raccolto dell'annata 1874, del peso netto non minore di chilogrammi 75 pel grano nostrale e chilogrammi 79 pel grano estero per ogni ettolitro e della qualità conforme al campione esistente in questa Direzione.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali, approvati dal Ministero della Guerra, i quali sono visibili presso questa Direzione ed in tutte le altre di Commissariato militare.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi dovranno consegnare alla Direzione di Commissariato predetto la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti o nella Tesoreria provinciale.

Tali depositi verranno, pei deliberatari, convertiti in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni, e gli altri saranno restituiti tosto chiusi gli incanti.

Venendo i depositi fatti, come segue generalmente, in cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno ricevuti per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti degli offerenti dovranno essere incondizionati e presentati in carta bollata da lire una, ed in piego suggellato.

È facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte a qualunque Direzione o Sezione di Commissariato militare. Di tali offerte però sarà tenuto conto solo quando arrivino alla Direzione appaltante prima della apertura dell'asta, e sieno corredate dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Cominciate le operazioni per una qualità di grano non saranno più accettate offerte sebbene si riferiscano ad altra qualità.

Il deliberamento dei lotti d'impresa seguirà a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero.

Nell'interesse del servizio venne ridotto a 5 giorni il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, decorribili dalle ore 2 pomeridiane del giorno del deliberamento.

Le spese tutte di pubblicazioni, di affissioni, di inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed in quella della provincia, di avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, non che la relativa tassa di registro sono a carico del deliberatario.

Genova, addì 8 luglio 1875.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: LAMBERTI-BOCCONI.

3409.

AVVISO.

Estratto delle modificazioni dello statuto sociale fatte dall'assemblea generale degli azionisti della Banca Generale in Roma del giorno 10 aprile 1875:

" Art. 13. Sono portate da cinquanta a cento le azioni da possedersi e depositarsi dai consiglieri a titolo di garanzia nella Cassa della Società.

" Art. 23. Al Consiglio d'amministrazione sono assegnate annue lire trentamila da ripartirsi in medaglie di presenza, secondo le norme che saranno stabilite dallo stesso Consiglio. Questa somma dovrà calcolarsi nelle spese della Società.

" All'art. 28 rimane soppresso l'antico num. 2, essendo stato sostituito all'assegno mutabile che doveva anno per anno votarsi per il Consiglio di amministrazione nelle assemblee a termini dello stesso num. 2, un assegno fisso, ed invariabile come sopra in lire trentamila.

" Art. 37. Sopra il capitale delle azioni sarà pagato un annuo interesse del cinque per cento da corrispondersi in due rate semestrali al primo luglio, ed al primo gennaio di ogni anno. Il pagamento degli utili assegnati come sopra (dividendo) si farà ogni anno immediatamente dopo il voto dell'assemblea che approva il bilancio ".

ALESSANDRO VENUTI
3412 not. pubb. di collegio in Roma.

INTENDENZA DI FINANZA IN UDINE

N. 19249, Sez. I.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita situata nel comune di Vivaro, assegnata per le leve al magazzino di Maniago, e del presunto reddito di L. 238 78.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, nº 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Udine, addì 16 giugno 1875.

3209 *L'Intendente:* TAJNI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si rende noto che per l'avvenuto decesso del sig. cav. Agostino Tesei, altro dei membri della Commissione Liquidatrice dell'appalto generale dei dazi di consumo governativi nel Regno d'Italia, venne in adunanza generale degli azionisti, tenutasi il 2 luglio corrente in Firenze, eletto a sostituirlo il signor ragioniere Salvioni Sigismondo.

Firenze, 8 luglio 1875.

3398 **La Commissione Liquidatrice.**

R. Tribunale civile di Velletri.

Bando di vendita.

(1ª *pubblicazione*).

Ad istanza della signora Marchetti Elena di Antonio, assistita dal proprio marito De Angelis Giuseppe, domiciliata in Sezze ed elettivamente in Velletri presso lo studio legale del procuratore signor Braccini dottor Paolo, dal quale viene rappresentata,

Ed in seguito della sentenza del tribunale di Velletri del 17 decembre 1874, registrata con marca da lire 1 20 annullata, non che della ordinanza di questo signor presidente del 26 maggio 1875, registrata come sopra, si previene il pubblico che nell'udienza del 12 agosto prossimo, alle ore 11 antim., si procederà nella solita sala al primo incanto per la vendita dell'immobile qui appresso descritto.

Descrizione dell'immobile:

Terreno olivato in territorio di Bassiano, sul monte detto del Cavallo, di numero 783 alberi, della superficie di tavole 20 80, confinante con Mercuri Annibale, Monti doganali, Capitolo di Sant'Erasmo, distinto col numero di mappa 321, ed al nº 914, di tav. 7 17, confinante con detti Monti doganali, legato pio Lanni ed Agostini Gaetano, salvi, ecc., gravato dell'annuo tributo diretto in lire 16 72, del peritato valore di lire 4822 10.

Le condizioni della vendita potranno rilevarsi dal bando esistente presso la cancelleria del tribunale suddetto. Si avvertono i creditori iscritti di depositare nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando le domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi.

Il giudice signor avv. Gigli è delegato alla graduazione.

Velletri, li 30 giugno 1875.

3419 Il vicecancelliere: ALFONSI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende pubblicamente noto che il tribunale civile di Lanciano (Abruzzi), con decreto del 3 giugno 1875, registrato con marca annullata, ha autorizzata la Direzione della Cassa dei depositi e prestiti presso l'Amministrazione Generale del Debito Pubblico in Firenze a pagare liberamente alle signore Teresa e Maria Castracane, figlie ed eredi del fu Sinibaldo, proprietarie, domiciliate in Villa Santa Maria nell' Abruzzo Chietino, la somma di lire millesettecento depositata per cauzione e patrimonio del notariato esercitato dal detto signor Sinibaldo, giusta la fede di credito del Banco delle due Sicilie, Cassa dei privati argento, del nove dicembre 1841 in testa di Sinibaldo Castracane con la seguente girata: " E per me pagherete i dietroscritti D. 400 00 (lire 1700 00) alla Real Cassa di Ammortizzazione, oltre il pagamento degl'interessi maturati, salvo qualunque onere sul quale vi fosse vincolo ipotecario presso la Direzione del Banco ".

Lanciano, 20 giugno 1875.

3373 GIUSEPPE DE CESARE proc.

SUNTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto, a norma del regolamento del Debito Pubblico, adempie a pubblicare il decreto della pretura di Bari del 7 settembre 1872.

Il pretore, facendo dritto alla dimanda, autorizza il sottoscritto qual creditore garantito da 5 certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia, intestati a Raffaele Bellisario fu Gennaro, debitore, rendita 5 p. 100, segnati coi nn. 53794, rendita lire 20; n. 74649, lire 15; n. 81438, lire 10; n. 84139, lire 10; e n. 84972, lire 5, a svincolarli ed alienarli, e dal ritratto pagarsi pria il medesimo, e il supero all'altro creditore Raffaele Bucci, le spese prelevarsi dalla massa, e la resta depositarsi nelle pubbliche Casse.

Bari, 3 luglio 1875.

3358 GIUSEPPE ALTIERI fu FRANCESCO.

BANCA TOSCANA DI CREDITO

3400

Riassunto della situazione del dì 30 del mese di giugno 1875.

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 5,000,000

ATTIVO.

Voce	Descrizione	Parziale		Subtotale	Importo
Cassa e riserva					L. 7,005,963 92
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 5,950,030 36		5,950,030 36	» 5,950,030 36
	id. maggiore di 3 mesi	»	»		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	»	»		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	»	»		
	Cambiali in moneta metallica	»	»		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	»	»	»	
Anticipazioni					» 7,255,463 92
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 1,433,957 64			» 1,433,957 64
	Id. id. per conto della massa di rispetto	»	»		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	»	»		
	Effetti ricevuti all'incasso	»	»		
Crediti					» 6,529,416 17
Sofferenze					» 17,307 46
Depositi					» 13,621,357 »
Partite varie					» 279,907 80
	Totale				L. 42,093,404 27
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso					» 142,799 96
	Totale generale				L. 42,236,204 23

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 10,000,000 »
Massa di rispetto	» 160,000 »
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 14,997,390 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» »
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 1,931,584 90
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 13,621,357 »
Partite varie	» 1,096,526 07
Totale	L. 41,806,857 97
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 429,346 26
Totale generale	L. 42,236,204 23

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 5,000,000 »
Argento	» »
Bronzo	» 3,233 06
Biglietti consorziali	» 1,802,210 86
Riserva	L. 6,805,443 92
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 200,520 »
Totale	L. 7,005,963 92

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	22,469	L. 1,123,450 »
da » 100	34,642	» 3,464,200 »
da » 200	13,995	» 2,799,000 »
da » 500	10,437	» 5,218,500 »
da » 1000	48	» 48,000 »
Somma		L. 12,653,150 »

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	Importo
da L. 20	107,186	L. 2,143,720 »
Totale		L. 14,796,870 »

Il rapporto fra il capitale L. 5,000,000 00 e la circolazione . . . L. 14,796,870 00 è di uno a 2 95

Il rapporto fra la riserva L. 6,805,443 92 { la circolazione L. 14,796,870 00 e gli altri debiti a vista L » } L. 14,796,870 00 è di uno a 2 17

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 00
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 6 00
Per le anticipazioni su sete	» »
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 50

Voce	Importo
Prezzo corrente delle azioni	L. 660 00
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 12 00

BANDO

per vendita volontaria di casa in Roma ad asta pubblica.

Non potendo aver luogo nel giorno quindici luglio corrente l'incanto per la vendita dell'infrascritto fondo appartenente alla Congregazione degli Operai della Divina Pietà di Roma, siccome erasi annunciato col Bando pubblicato il ventisei giugno p. p., il sottoscritto notaro incaricato per gli atti relativi fa noto, che tale incanto avrà invece luogo il giorno di lunedì ventisei dello stesso corrente luglio, alle ore dieci antimeridiane precise, nell'officio Bartoli di sua residenza, posto in Roma piazza di S. Luigi de' Francesi n. 35, aprendosi la concorrenza sulla somma di lire dodicimila (L. 12,000) e restando a carico del deliberatario tutti i pesi erariali, provinciali e comunali, non che le spese di asta e di acquisto, e tale esperimento si effettuerà ad estinzione di candela secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità generale approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Chiunque vorrà concorrere all'asta suddetta dovrà in antecedenza all'incanto depositare presso il sottoscritto notaro il decimo della somma enunciata di lire dodicimila, ossia lire milleduecento, non che altra somma di lire ottocento a titolo di spese da sopportarsi interamente dall'acquirente del fondo.

Presso lo stesso sottoscritto notaro si troverà la descrizione del fondo da vendersi, la nota delle pigioni, ed i documenti comprovanti la provenienza del fondo stesso.

Roma, 8 luglio 1875.

Fondo da vendersi:

Casa posta in Roma nel vicolo Scanderberg, numeri 93 e 94, confinante al nord con la proprietà Arati, ad ovest con le dipendenze del convento dei Santi Vincenzo ed Anastasio a Trevi, ora di giurisdizione municipale, al sud con la proprietà Celani e davanti col detto vicolo, salvi, ecc.

FILIPPO BUTTAONI

3417 not. ammin. dell'officio Bartoli.

ESTRATTO DI DECRETO

(1ª *pubblicazione*)

Si notifica che il tribunale di Monza con decreto 13 maggio 1875, num. 136, in revoca del decreto 20 febbraio p. p., num. 23, dichiarò competere ai minori Amalia, Luigi, Giovanni ed Ester Ferretti fu Giovanni di Monza, e nella ragione di un quarto per ciascheduno, l'esclusiva comproprietà del certificato del Debito Pubblico n. 29334-3530 5 0/0 della rendita annua di L. 375 ed intestato Ferretti Teodolinda, ed autorizzò la Direzione del Debito Pubblico e senza alcuna responsabilità di questa a stralciare da detto certificato L. 135 di rendita in titoli al portatore, ed a trasferire le rimanenti L. 240 di rendita in quattro certificati nominativi della rendita di L. 60 caduno, in modo che ognuno dei minorenni venga intestato per l'esclusiva proprietà di uno dei quattro certificati suddetti. 3410

Tribunale civile e correzionale di Roma.

Illustrissimo signor Presidente,

Tommaso e Giuliano fratelli Brogi a carico dei fratelli e sorelle Roseo di Lodovico chiedono la nomina di un perito per stimare due corpi di terreno parte seminativo, alberato, olivato e parte sterposo, posti nel territorio di San Gregorio, mandamento di Tivoli, vocabolo Acquaramengo o Coppelle, di circa rubbia 34, confinanti col Principe Pio, Domenico Roseo, il fosso di S. Antonio, oppignorati pel pagamento di lire 4236 19, e degli interessi da scadere, spese dei precetti e successive.

3414 GIULIANO BROGI proc.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. EREDI BOTTA.